

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 19 del 29-03-2025

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista dall'art.232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di marzo alle ore 09:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita **in modalità telematica**, sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. **Massimo Equizi**.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	SINDACO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	VICE SINDACO	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista dall'art.232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2022;

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Evidenziato che la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni: - dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1); - possono rinviare l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato.

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone norme specifiche;

Richiamato l'art. 232, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale prevede che «Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali".

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato".

Considerato che al primo gennaio 2024 la popolazione residente nel comune di Confienza era pari a 1570 (inferiore a 5.000 abitanti).

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: "La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.

Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL."

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267, di cui all'allegata attestazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- 2) DI ESERCITARE l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2024;
- 3) DI DARE ATTO che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa;
- 4) DI TRASMETTERE detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 19 del 29-03-2025 avente per oggetto: “Esercizio della facoltà prevista dall'art.232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale.”

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANGELA GIOVANNA NATALE)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 28-04-2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 28-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

Nello stesso giorno 28-04-2025 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 28-04-2025 ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 28-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Equizi